

Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare

DECRETO EX ART. 182 quinquies comma 3 e 6, L.F.

riunito nella camera di consiglio del giorno 20/09/2021 nelle persone di:

Dott. Alida Paluchowski	Presidente rel.
Dott. Sergio Rossetti	Giudice
Dott. Guendalina Pascale	Giudice

Rilevato che in data 9.09.2021 la società _____ (soggetta alla direzione e coordinamento di _____ d a sua volta interamente controllata da _____ rappresentata e difesa dall'avv. _____ , come da procura in calce alla istanza ai sensi dell'art. 182 bis VI comma l.f presentata il 6.9.2021 ha depositato istanza ai sensi dell'art. 182 quinquies l.f. ed ha chiesto preliminarmente di essere autorizzata a contrarre un finanziamento prededucibile di 21.000.000 di euro che si situa nel procedimento richiesto ai sensi dell'art. 182 bis comma 6 funzionale alla conclusione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti , nel quale la stessa insta per la sospensione delle azioni esecutive e cautelari nel tempo necessario a portare a termine le trattative già avanzate con gran parte dei creditori.

- Accertato il deposito della documentazione necessaria per la istruttoria dell'automatic stay;
- Visto il decreto emesso in 9.09.2021 di convocazione della proponente e dei suoi professionisti a chiarimenti al fine di istruire la richiesta di finanziamento, che risultava formulata indifferentemente ai sensi del primo comma, del terzo e del quinto comma del 182 quinquies senza discernere quantitativamente, e nei presupposti ;
- Formulate dal Collegio altresì alcune riserve in ordine alla situazione in cui versava il gruppo ed in particolare alla omissione del deposito dei bilanci a far tempo dal 2018 per molte società dello stesso, tutte quelle operative;
- Esaminato il verbale della udienza in data 14.09.2021, tenutasi dinanzi al relatore e la riserva assunta in quella sede dal medesimo;
- Preso atto che la società ha effettuato una *disclosure* abbastanza completa della strategia di affronto della crisi adottata, dalle cui premesse emerge che nel 2018 la società ha già tentato un piano di ristrutturazione privato con i suoi due maggiori creditori _____ segno che la crisi finanziaria è assai risalente , piano che non ha mai performato e poi ha affrontato la pandemia che, per una organizzazione commerciale composta di numerosi negozi di grandi dimensioni ,è stata certamente dirompente, con particolare intensità per i settori del mobile, elettronica e bricolage (mercati di riferimento). Ora la stessa cerca di ristrutturare nuovamente il debito e riorganizzare l'attività, offrendo ai creditori di fondere le società operative del gruppo che hanno la titolarità delle licenze, asseritamente preziose in quanto contingentate, con le immobiliari che detengono la proprietà degli immobili in cui le attività di vendita retail si svolgono per le società del gruppo , di cui _____ è la maggiore come dimensioni del fatturato e dei debiti (oltre 114.000.000 di euro). Il piano in continuità dovrebbe acquisire parte della liquidità necessaria dal finanziamento prededucibile di cui alla presente richiesta che si appalesa indispensabile per perseguire la strategia, oltre che dai flussi della continuità e dalla alienazione degli immobili non strategici, da una riorganizzazione produttiva che apre alle vendite on line, riduce le business unit limitando l'offerta a quelle core,

razionalizza gli attuali punti vendita , riduce i costi centrali attuando risparmi principalmente attraverso la dismissione del personale addetto ai punti vendita che non saranno mantenuti e ricorre agli ammortizzatori sociali /solidarietà nel periodo 2022-2024.

- Il collegio in realtà ha esaminato con molta attenzione il piano, rilevando che, nonostante le affermazioni dell'attestatore, che appaiono invero sul punto del best interest un po' generiche, perché riconnesse alla equazione: continuazione dell'attività= risanamento= best interest dei creditori, sulla quale persino il legislatore del dl. 118 mostra una particolare propensione, il piano non ha vere e proprie soluzioni di continuità tali ,rispetto al piano di ristrutturazione privato del 2018, da indurre la ragionevole convinzione del suo assai probabile esito positivo e performante, questa volta. Come è noto la continuità deve essere perseguita ogni volta che alla insolvenza statica, intesa come incapacità attuale di far fronte alle obbligazioni contratte, con mezzi ordinari, si accompagni il possesso dei fondamentali produttivi validi, capaci di produrre un valore aggiunto prospettico serio. Ciò postula, quindi che il core business sia valido. Orbene le perplessità del Collegio si ricongiungono alle pregresse negative esperienze maturate e vissute con imprese dall'analogo business, ora che la sopravvivenza dei mega store reali si deve misurare con quelli virtuali, capaci di offrire prezzi più concorrenziali e non sfiorati nemmeno dalle difficoltà della pandemia, mentre i settori core di vendita, mobile, elettronica, e bricolage vivono da tempo una contrazione riscontrabile in concreto (ed ammessa dalla stessa società). Ci si rende conto che la fase in cui la procedura si trova non è compatibile colla richiesta di dimostrazione finanziaria dell'esistenza del best interest concreto dei creditori, di fronte all'aggravarsi del fardello dei debiti di ulteriori 21.000.000 di euro, per di più prededucibili , e che quando il legislatore ha deciso di introdurre la possibilità di richiedere questi finanziamenti per assicurare la continuità, anche nella fase del 161 sesto comma o del 182 bis sesto comma, deve necessariamente avere valutato che , tanto più si anticipa la erogazione, tanto più si assumono rischi " al buio", cioè sulla base di affermazioni degli attestatori più che altro di stile, stante la incertezza completa della situazione. Orbene, a controbilanciare in astratto tale serie di considerazioni si pone l'osservazione per cui l'anticipare gli interventi finanziari è sempre elemento positivo, che dovrebbe intercettare crisi meno gravi, filosofia in qualche modo alla base della direttiva europea sulla ristrutturazione del 2019, che in concreto nella fattispecie deve fare i conti con l'osservazione che la crisi, su cui si chiede di intervenire ora, è assai risalente, se è vero che nel 2018, 2019 e 2020 i bilanci del gruppo in gran parte non sono stati depositati e pubblicizzati. Per questo in fase istruttoria questo aspetto è stato analizzato e chiarito. E' emerso che :
- " I bilanci in realtà per il 2018 e 2019 ci sono e sono stati le basi per la dichiarazione dei redditi cui erano finalizzati ed approvati dal solo CDA a tal fine. Il 2020 non è stato approvato ma esiste ed è fermo per la medesima ragione esposta più avanti . Il problema era il giudizio non positivo sulla continuità che si temeva il revisore KPMG emettesse, in quanto il piano di ristrutturazione privato concluso con i due principali creditori nel 2018, , sin da subito non aveva performato. La finanza di cui è chiesta l'erogazione ora serve pertanto ad assicurare la continuità per 12 mesi, elemento prodromico alla attività del revisore citato che deve riconoscere la continuità negli anni passati al fine dell'approvazione e deposito dei bilanci 2018, 2019 e 2020, che verranno depositati insieme al 182 bis completo, il cui termine di deposito "dovrà" essere concesso dal Tribunale ."
- Il chiarimento lascia comunque incerti sul fatto che la continuità per tutto il piano debba necessariamente essere la soluzione concreta colla quale i creditori perverranno ad una migliore soddisfazione, ma il Tribunale rileva che evidentemente il legislatore deve avere scelto consapevolmente di correre dei rischi in favore e difesa della continuità (che è un valore che incide anche sul PIL , che è riconnesso ad un interesse che va oltre quello della singola massa dei creditori) cosicchè nelle ipotesi in cui la soluzione della crisi ipotizzata non appaia illogica, improbabile o completamente contraria a evidenti sviluppi del mercato, il favorire la continuità si appalesi come la scelta da tutelare ;
- Per questa ragione si ritiene che il finanziamento con duplice causale vada autorizzato.

- Si osserva che dei 21.000.000 di euro destinati a _____, nell'ambito dell'operazione da 25.000.000 pensata per il gruppo, 18.400.000 vanno destinati, ai sensi del terzo comma del 182 quinquies all'approvvigionamento dei negozi (c.d. riempimento degli scaffali) affinché gli stessi possano restare aperti e sia possibile impostare la strategia natalizia, periodo nel quale viene di regola realizzato in parte preponderante il fatturato degli stessi. Il finanziamento come dimostrato è indispensabile per consentire la prosecuzione dell'attività commerciale dei 10 punti vendita. La ricerca del finanziatore è stata eseguita con dovizia di mezzi come attesta la documentazione prodotta per l'udienza di chiarimenti del 14.9.2021, sono stati contattati 18 operatori e solo la _____ ha fornito una offerta vincolante, (se la due diligence in corso si concluderà positivamente) e le condizioni offerte in comparazione con le altre trattative non sono peggiorative.
- L'attestatore ha poi chiarito che vanno corrisposte tredicesima e quattordicesima ai lavoratori addetti alla parte di azienda che continua (per circa 0,8 milioni di euro) cui va saldato l'importo affinché procedano senza difficoltà a continuare a prestare la propria attività di lavoro subordinato; inoltre vi è da considerare la necessità di saldo di creditori strategici(fornitori) non sostituibili in tempi ristretti per circa 1,8 milioni di euro. In relazione alla strategicità dei creditori ha riferito che parte rilevante del business del mobile è c.d. "mobile non codificato, ovvero è prevista la possibilità di una sorta di ordine per mobili "su misura" in relazione al quale il software aziendale opera in sinergia e contatto con quello del fornitore produttore. La riorganizzazione, abbandonando gli attuali fornitori e scegliendo altri soggetti sarebbe troppo dispendiosa per tempi e costi, dovendosi riorganizzare in qualche modo il sistema produttivo, perciò la loro disponibilità e collaborazione sono fondamentali per la continuità.

Complessivamente, perciò vi sono 2,600.000 di euro da considerare come pagamento di creditori pregressi ai sensi del 182 quinquies quinto e sesto comma, senza i quali la prosecuzione dell'attività non potrebbe ipotizzarsi e così la migliore soddisfazione dei creditori cui i pagamenti finiscono per essere funzionali, in quanto legati alla continuità.

- tutto ciò premesso, visto l'art. 182 quinquies 3 e 6 comma
AUTORIZZA
- La società proponente a contrarre il finanziamento prededucibile di euro 21.000.000 di cui al ricorso con le condizioni ivi indicate.
- Si comunichi via pec alla debitrice;

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16/09/2021 .

Il Presidente relatore

Dott. Alida Paluchowski